

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 04/05/2006 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì 04/05/2006

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 28 aprile 2006

In Aosta, il giorno ventotto (28) del mese di aprile dell'anno duemilasei con inizio alle ore tredici e quindici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI

e gli Assessori

Sig. Alberto CERISE

Sig. Giuseppe ISABELLON

Sig. Leonardo LA TORRE

Sig. Aurelio MARGUERETTAZ

Sig. Ennio PASTORET

Si fa menzione che la Sig.a Teresa CHARLES ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Assessore all'Istruzione e Cultura in data 20/04/2006 e che l'Assessore Sig. Antonio FOSSON è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1212** OGGETTO :

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SULLA DEFINIZIONE DEI REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI TERMALI E SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI IDROTERMALI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SANCITO IN DATA 23 SETTEMBRE 2004, AI SENSI DELLE LL.RR. N. 5/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E N. 18/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 ed in particolare l'articolo 1, che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza;

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 relativo all'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2197 in data 23 giugno 1997 recante recepimento degli indirizzi interregionali per la regolamentazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 502/1992, modificato dal successivo 517/1993, delle prestazioni di assistenza termale per l'anno 1997;

Richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 ed in particolare l'articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza definiti dal Piano sociosanitario regionale;

Richiamata la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 recante approvazione del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004 che declina, tra l'altro, gli obiettivi in termini di garanzia di livelli essenziali ed appropriati di assistenza da prestare alla popolazione nel triennio di riferimento;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001 recante definizione dei livelli essenziali di assistenza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 in data 8 febbraio 2002;

Richiamata la legge in data 24 ottobre 2000, n. 323 recante il riordino del settore termale;

Richiamata la deliberazione n. 5191 in data 30 dicembre 2002 recante nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio sanitario regionale (SSR) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001 e dell'art. 34 della legge n. 724/1994 (legge finanziaria per l'anno 1995);

Richiamata l'intesa, sancita in data 29 aprile 2004 dalla Conferenza Stato-Regioni, sull'Accordo tra la Federterme, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004 e registrata con repertorio n. 1949;

Richiamato l'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome in data 23 settembre 2004, registrato con repertorio n. 2091, sulla definizione di requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1232 in data 26 aprile 2004 recante approvazione delle modalità e dei termini del procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento a strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private,

ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni, nonché revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 4021 in data 9 novembre 1998;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2103 del 21 giugno 2004 recante l'approvazione delle modalità e dei termini per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della deliberazione della Giunta regionale n. 1232 in data 26 aprile 2004, il possesso dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia è requisito per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;

Dato atto che, il paragrafo 5.4.58. del manuale per l'accreditamento delle strutture e delle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte da soggetti pubblici e privati, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1232 in data 26 aprile 2006, disciplina i requisiti organizzativi specifici degli stabilimenti termali;

Dato atto che sul territorio regionale opera un'unica Azienda Termale che svolge anche prestazioni a rilevanza sanitaria, gestita dall'Azienda Termale "Fons Salutis" di Saint-Vincent, sita nel comune medesimo, già accreditata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2197 in data 23 giugno 1997 ;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2036 in data 27 giugno 2005 recante costituzione di un gruppo di lavoro per lo sviluppo dell'attività di termalismo presso il complesso termale sito nel Comune di Saint-Vincent;

Considerato che il gruppo di lavoro di cui trattasi è incaricato – tra l'altro – di formulare proposte circa la riqualificazione strutturale ed organizzativa del complesso termale di cui trattasi da realizzare nei prossimi anni;

Ravvisata pertanto la necessità di dare attuazione all'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 settembre 2004, registrato con repertorio n. 2091, mediante il recepimento dell'Accordo stesso e l'approvazione dei requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali, dei relativi termini e della specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, avvalendosi della facoltà prevista dal quarto punto dell'Accordo stesso;

Ritenuto opportuno provvedere al soddisfacimento degli obiettivi del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004 di governo della domanda di salute e di servizi sanitari a garanzia dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni rese agli assistiti, anche nel rispetto del migliore rapporto tra oneri economici e benefici sociali;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4606 in data 30 dicembre 2005 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato congiuntamente dal capo Servizio del Servizio sanità territoriale e dal dirigente della Direzione risorse nell'ambito dell'Assessorato

sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995 sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta del Presidente della Regione, Luciano CAVERI;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare il recepimento dell'accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione dei requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio sanitario nazionale sancito in data 23 settembre 2004 (registrato con repertorio n. 2091), ai sensi delle leggi regionali n. 5/2000 e successive modificazioni e n. 18/2001 allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
2. di stabilire che, per le motivazioni richiamate in premessa, l'Azienda Termale "Fons Salutis" di Saint-Vincent già in esercizio alla data di approvazione della presente deliberazione dovrà adeguarsi ai requisiti autorizzativi disciplinati dall'accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in data 23 settembre 2004 (repertorio n. 2091), entro il 31 dicembre 2008;
3. di stabilire, ai fini di quanto previsto dal punto 2. dalla presente deliberazione, il termine del 31 dicembre 2007 per la presentazione della richiesta di autorizzazione e di accreditamento di cui trattasi, al fine di accertare l'adeguamento ai requisiti stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente in materia;
4. di rinviare per quanto concerne il procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, nonché dell'accredimento degli stabilimenti termali a quanto previsto rispettivamente dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2013 in data 21 giugno 2004 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1232 in data 26 aprile 2004;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18.
6. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia di autorizzazione e di accreditamento dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, all'Azienda Termale "Fons Salutis" di Saint-Vincent, nonché all'Ordine dei medici chirurgici e degli odontoiatri della Valle d'Aosta.

IR/

§



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Oggetto: Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla definizione di requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Repertorio Atti n. 2091 del 23 settembre 2004

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

Nell'odierna seduta del 23 settembre 2004:

- **PREMESSO CHE:**

-la legge 24 ottobre 2000, n. 323 ha riordinato il settore termale definendo con puntualità le aziende termali e ha demandato a successivi provvedimenti la individuazione dell'elenco delle patologie e di linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazioni singoli o combinati per ciascuna delle patologie individuate;

- l'articolo 3 della richiamata legge ha realizzato una congiunzione tra i vecchi dettati normativi e la nuova organizzazione sanitaria, confermando che possono erogare prestazioni termali esclusivamente le aziende che utilizzano, in quanto titolate allo sfruttamento, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali con riconosciute proprietà terapeutiche ai sensi della vigente normativa;

-in particolare, ai sensi del richiamato articolo 3, le cure termali possono essere erogate nelle aziende termali che:

- a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
- b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, primo comma, lettera *t*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

-che il D.P.R. 14 gennaio 1997 ha approvato l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che l'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131 dispone che, nelle materie di cui all'articolo 117 terzo e quarto comma della Costituzione, non possono essere più adottati atti di indirizzo e coordinamento;

RITENUTO necessario anche per il settore termale un aggiornamento dell'ordinamento, con la previsione di una più puntuale specificazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'erogazione delle prestazioni termali;

CONSIDERATO che l'intesa, sancita il 29 aprile 2004 dalla Conferenza Stato-Regioni, sull'Accordo tra la Federterme, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004 (Repertorio Atti n.1949) prevedeva una successiva ricognizione dei requisiti di erogazione delle cure termali nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ai fini del loro aggiornamento;

CONSIDERATO altresì che i termini nei quali è stata espressa la predetta intesa prevedevano che eventuali provvedimenti connessi alla fissazione dei requisiti di autorizzazione e accreditamento di cui ai punti 2.1. e 2.2. del testo dell'accordo oggetto di intesa, nonché alla modificazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, vengano assunti nel rispetto della normativa vigente e senza oneri a carico della finanza pubblica;

CONSIDERATO che lo Stato e le Regioni, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno all'attuazione del presente accordo;

PRESO ATTO:

-della necessità di definire i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, che le aziende termali devono possedere per essere autorizzate all'apertura e all'esercizio dell'attività sanitaria, in ottemperanza al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera d) e ad integrazione di quanto già previsto dal D.P.R. 14 gennaio 1997;

-della necessità di specificare le caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in termini di regole e metodiche che le aziende termali devono osservare nell'erogazione delle prestazioni termali individuate dal Ministero della Salute con proprio Decreto del 15 aprile 1994 e recepite dal DPCM 29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza nonché dei cicli di cura che saranno eventualmente individuati ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L.323/00;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

**SANCISCE L'ACCORDO TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO NEI TERMINI
SOTTOINDICATI:**

- sull' Allegato A) al presente accordo, che definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi che le aziende termali devono possedere per essere autorizzate all'apertura ed all'esercizio e la specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, che le aziende termali devono osservare nell'erogazione delle prestazioni termali individuate dal Ministero della Salute con proprio Decreto del 15 aprile 1994 e recepite dal DPCM 29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza, nonché dei cicli di cura che saranno eventualmente individuati ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L.323/00;


-che tali requisiti sono richiesti sia che le prestazioni vengano erogate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sia che vengano erogate in regime privatistico, sia con oneri a carico dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o di altri Enti.

-che tutte le aziende termali già autorizzate ed in esercizio dovranno adeguarsi ai requisiti autorizzativi entro il 31.12. 2005;

- che le Regioni, per specifiche ragioni locali, possono prevedere una dilazione del termine sopra indicato, che tuttavia non può essere superiore a quanto strettamente necessario in relazione ad impedimenti di natura normativa (quali vincoli di tutela storico-artistica, ambientale, urbanistica e simili) o ad oggettive e rilevanti difficoltà connesse con situazioni di carattere strutturale, comunque non oltre il 31.12.2008;

-che il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dovrà indicare analiticamente le attività e le prestazioni per cui è rilasciato.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino



Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ALLEGATO A

REQUISITI STRUTTURALI TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI MINIMI PER
L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALL'ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI
TERMALI E SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI
IDROTERMALI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CAPO I

Requisiti di carattere generale

Articolo 1

Requisiti di carattere generale

Ai sensi dell'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n.323, le cure termali possono essere erogate nelle aziende termali in possesso dei seguenti requisiti:


- a) concessione mineraria - o sub concessione o altro titolo giuridicamente valido per l'utilizzazione delle acque minerali secondo le competenze regionali;
- b) decreto di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 24 ottobre 2000, n.323. Per le aziende termali autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della legge 23.12.1978 n. 833, il "nulla-osta" del Ministero della Sanità, rilasciato in base all'art. 16 del R.D. 28.9.1919, n. 1924, tiene luogo del riconoscimento di cui all'art. 6 lett. t) dell'anzidetta legge;
- c) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dello stabilimento emessi dalle competenti autorità ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, tale autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi individuati con il presente accordo.

Articolo 2

Requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi comuni a tutti gli stabilimenti termali

Tutti gli stabilimenti termali devono essere in possesso dei requisiti minimi strutturali tecnologici generali e per le attività ambulatoriali dei "Requisiti minimi strutturali" previsti per le attività ambulatoriali individuati con DPR 14 gennaio 1997, per quanto applicabili.

Inoltre devono garantire la:





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

1. disponibilità di un medico responsabile delle attività sanitarie svolte nello stabilimento, ove di tale compito non si occupi personalmente il direttore sanitario;
2. presenza di un medico per tutto l'orario giornaliero di apertura dei reparti termali, ovvero garanzia di pronta assistenza medica per tutto l'orario giornaliero di apertura degli stessi reparti, assicurata attraverso un servizio di guardia medica privato;
3. presenza presso l'Azienda termale delle seguenti attrezzature e farmaci di pronto soccorso:
 - uno sfigmomanometro
 - un apparecchio manuale di rianimazione
 - una bombola di ossigeno completa di manometro e di riduttore
 - siringhe di plastica monouso e laccio emostatico
 - aghi, filo e pinza per sutura
 - farmaci: analettici e cardiotonici, antispastici e sedativi, cortisone per uso endovenoso, emostatici per applicazioni topiche e per uso parenterale, ipotensivi e coronodilatatori, antiallergici, antistaminici broncodilatatori
 - elettrocardiografo e defibrillatore semiautomatico.
4. Presenza per tutto l'orario giornaliero di apertura dei reparti termali di personale formato al primo trattamento di eventuali urgenze, compreso l'utilizzo del defibrillatore semi automatico.

Nell'erogazione delle prestazioni idrotermali le aziende termali sono tenute:

- a) ad adottare una cartella clinico-sanitaria sulla quale siano riportati, oltrechè le generalità del curando, la diagnosi, il tipo di cura prescritto, la quantità delle prestazioni prescritte ed erogate e le modalità di somministrazione delle stesse, nonché un sintetico giudizio sugli effetti delle cure praticate;
- b) a sottoporre a visita medica tutti i curandi, prima dell'inizio di qualsiasi ciclo di cura;
- c) ad utilizzare, per qualunque forma di terapia termale, esclusivamente le acque per le quali lo stabilimento termale è in possesso dei titoli di cui al precedente art. 1 lettera b). L'acqua deve pervenire direttamente dalla sorgente tramite idonea adduzione che ne garantisca il mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche. Solo per l'effettuazione delle terapie inalatorie e del ciclo di cura della sordità rinogena, ove il medico termale lo ritenga necessario in relazione alle esigenze del curando, è consentita l'alternanza delle proprie acque minerali riconosciute con altre acque minerali di provenienza esterna, parimenti riconosciute e confezionate in contenitori di vetro monouso della capacità di un litro, purché l'uso delle prime sia prevalente.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

CAPO II

Requisiti specifici relativi a determinati cicli di cura termale e specificazione delle caratteristiche delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 3

Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni di balneo-fangoterapia e definizione dei requisiti specifici

Le prestazioni di balneo-fangoterapia sono erogabili attraverso tre distinte modalità di cura:

- a) fanghi e bagni terapeutici;
- b) fanghi e docce c.d. di annettamento (da erogarsi unicamente nell'ipotesi in cui il ciclo di cura sia espressamente prescritto con tale completa locuzione; per tutte le altre prescrizioni di fangoterapia, comunque indicate in sede di prescrizione, deve intendersi prescritto il ciclo di fanghi e bagni terapeutici);
- c) bagni terapeutici.

Tutte le prestazioni di cui sopra, debbono essere effettuate in camerini singoli di conveniente cubatura ed aerazione e, nell'ipotesi in cui le acque termali utilizzate sviluppino gas, dovrà essere curato un continuo ricambio di aria nell'ambiente, sia attraverso idonee aperture ben ubicate, sia con specifiche apparecchiature.

Il reparto di cure deve disporre di un numero di addetti all'assistenza dei curandi, tale che sia in servizio almeno un addetto ogni otto curandi in trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente.

Il bagno relativo ai cicli di cura di cui sopra ha di norma durata di 15 minuti e deve essere effettuato in vasca singola in una quantità di acqua tale da consentire agevolmente la cosiddetta "immersione totale" del curando.

I cicli di cui alle precedenti lettere a) e b) sono comprensivi della reazione che ne è momento integrante e conclusivo.

La fangoterapia deve essere effettuata esclusivamente con fango maturato in loco, cioè nell'ambito dello stabilimento e comunque nell'ambito della singola Azienda termale, nelle acque minerali di cui agli specifici titoli amministrativi.

Le aziende termali interessate devono disporre di idonee attrezzature naturali o artificiali (fangaie) per la maturazione del fango per un periodo non inferiore a sei mesi, in grado di produrne quantità sufficienti al fabbisogno stagionale calcolato alla stregua della formula di cui all'allegata Tabella A.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Lo spessore del fango in maturazione nella fangaia non può essere superiore a metri 1,50 salvo che l'ossigenazione degli strati inferiori non sia assicurata da idoneo impianto di rimescolamento; il fango da rigenerare deve essere allocato in vasche separate.

Articolo 4

Specificazione delle caratteristiche delle irrigazioni vaginali e definizione dei requisiti specifici

Le irrigazioni vaginali debbono essere eseguite da un'ostetrica o da un infermiere, sotto la responsabilità di un medico specialista in ostetricia e ginecologia, o in una delle discipline equipollenti, o in idrologia medica.

Le irrigazioni vaginali devono essere effettuate in ambienti singoli, con apparecchio che utilizzi acqua fluente e garantisca la regolazione della temperatura e della pressione.

Articolo 5

Specificazione delle caratteristiche dei cicli di cura della sordità rinogena e definizione dei requisiti specifici

Le insufflazioni endotimpatiche, da praticare mediante cateterismo tubarico, debbono essere effettuate direttamente da un medico specializzato in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in audiologia e foniatria o in idrologia medica o in possesso di specifica esperienza. Le insufflazioni endotimpatiche possono essere sostituite con il politzer crenoterapico secondo Silimbani, che deve essere parimenti eseguito da un medico in possesso dei titoli di cui sopra.

Per l'esecuzione del ciclo di cura le Aziende termali devono avere a disposizione:

- a) cabina silente;
- b) audiometro;
- c) impedenziometro;
- d) attrezzature ambulatoriali per la diagnostica otorinolaringoiatrica;
- e) dotazioni ambientali e strumentali per l'effettuazione delle insufflazioni endotimpaniche e delle cure inalatorie.

Articolo 6

Specificazione delle caratteristiche delle prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da Vasculopatie periferiche e definizione dei requisiti specifici





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Il ciclo di cura delle vasculopatie periferiche deve essere effettuato sotto la responsabilità di medici specialisti in cardiologia o discipline equipollenti o in angiologia o discipline equipollenti o in idrologia medica.

Per l'esecuzione del ciclo di cura le aziende termali devono avere a disposizione: laboratorio di analisi interno o convenzionato con l'azienda termale, elettrocardiografo e doppler.

Articolo 7

Specificazione delle caratteristiche della terapie inalatorie e la terapia idropinica e definizione dei requisiti specifici

Requisiti specifici per le terapie inalatorie sono: la cubatura degli ambienti di cura deve essere almeno pari a 5.50 mc per punto cura individuale ed a 4.50 mc per posto cura collettivo, esclusi i locali di attesa. La capacità massima dei locali destinati alle cure collettive deve essere indicata da appositi cartelli.

Negli ambienti di cura deve essere assicurata la costante normalizzazione dell'aria, attraverso idonei sistemi di ricambio e/o deumidificazione.

Requisiti specifici per la terapia idropinica sono: i servizi igienici, con wc ed orinatoi, devono essere in numero tale che il rapporto con il numero dei curandi contemporaneamente presenti nello stabilimento nei periodi di massima punta, convenzionalmente determinato alla stregua della formula di cui all'allegata Tabella B risulti di almeno un servizio per 55 curandi e di un servizio per 30 curandi per gli stabilimenti che utilizzano acque a prevalente effetto catartico.

Art.8

Requisiti specifici per i cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria

Per l'erogazione dei cicli di cura sottoelencati, le aziende termali interessate debbono possedere i seguenti requisiti:

A. ciclo della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione funzionale del motuleso:

a) personale

1. medico specialista in medicina fisica e riabilitazione o discipline equipollenti o affini;
2. fisioterapisti;
3. massofisioterapisti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

b) servizi diagnostici

1. servizio di diagnostica per immagini interno o convenzionato con l'azienda termale;
2. laboratorio di diagnostica chimico-clinica interno o convenzionato con l'azienda termale;
3. servizio di elettrofisiologia attrezzato anche per esami elettromiografici interno o convenzionato con l'azienda termale.

c) attrezzature terapeutiche

1. reparto di fangobalneoterapia;
2. piscina termale attrezzata per riabilitazione in acqua, dotata di idonei meccanismi che ne consentono l'utilizzazione anche ai disabili;
3. palestra idoneamente attrezzata per la riabilitazione neuromotoria;
4. locali attrezzati per l'esecuzione dei seguenti trattamenti: massoterapia; elettroterapia (galvanica, faradica, interferenziale, diadinamica, ionoforesi, elettrostimolazioni esponenziali); termoterapia; fototerapia (ultravioletti, infrarossi); sonoterapia (ultrasuoni); laserterapia; magnetoterapia; trazioni e manipolazioni vertebrali.

B. ciclo della riabilitazione della funzione respiratoria

a) personale


1. medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio o in medicina fisica e riabilitazione o in discipline equipollenti o affini;
2. fisioterapisti;

b) servizi/attrezzature diagnostiche

1. ambulatorio di diagnostica funzionale polmonare attrezzato per eseguire esami spirometrici di base (CV, VC, VRE, VRI, VEMS, VMM, CVF, PFE, indice di Tiffeneau, frequenza respiratoria); esami spirometrici di base + curva flusso-volume; ossimetria;
2. ambulatorio di elettrocardiografia;
3. attrezzature radiologiche di base per lo studio del torace; anche in convenzione con un servizio di radiologia esterno;
4. attrezzature per esami chimico-clinici di base, per ricerche allergologiche complete per via percutanea e per eventuali provocazioni specifiche degli organi bersaglio, anche in convenzione con un laboratorio esterno.

c) attrezzature terapeutiche

1. apparecchi per la crenoterapia inalatoria singola e/o collettiva (aerosol, humages, inalazioni, nebulizzazioni);
2. apparecchi per ventilazione meccanica assistita a pressione positiva intermittente;
3. palestra per chinesiterapia respiratoria collettiva;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

4. box per chinesiterapia respiratoria singola e per drenaggio posturale.

I servizi di diagnostica per immagini o di laboratorio interni, i locali e le attività di recupero e rieducazione funzionale o respiratoria interni devono essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa regionale o nazionale per i presidi che svolgono le stesse attività sanitarie.

I requisiti elencati nel presente articolo costituiscono presupposto valido esclusivamente per l'autorizzazione ad erogare i cicli di riabilitazione termale, quelli, cioè, di cui è parte integrante l'impiego del mezzo termale, quali risultano strutturati nel già citato allegato 5) del Decreto del Ministro della Salute 15 aprile 1994, richiamato dal DPCM 29.11.2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza e limitatamente ai soggetti assicurati dall'INAIL in base ai rispettivi vigenti ordinamenti, salvo diversamente disposto dalla programmazione regionale.

Articolo 9

Rinvio

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle norme di cui al R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, recante il "Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini" ed agli articoli 51 e seguenti del D.M. 20 gennaio 1927, recante "Istruzioni per la utilizzazione e consumo delle acque minerali", in quanto compatibili con il quadro normativo nazionale e regionale quale risulta dall'applicazione delle competenze legislative nazionali e regionali, fissate dall'articolo 117 della Costituzione, novellato dalla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

TAB. A

Formula per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo

Maturazione del fango

Fangaia superficie mq.....(a) profondità m.....(b); capacità di produzione fango maturo in mc (a x b)

Per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo in mc (Fbs³) si utilizzano i seguenti indici di calcolo:

- a) peso specifico del fango: 2000 Kg/mc;
- b) quantitativo medio per la prestazione: 10 Kg, pari a mc 0,005;
- c) periodo stagionale medio di apertura dello stabilimento: 100 giorni;
- d) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo unico (camerino: fango + reazione): n. 6;
- e) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo doppio (camerino fango + camerino reazione): n. 10.

Essendo Nc il numero di camerini dello stabilimento interessato si avrà quindi:

- relativamente agli stabilimenti a modulo unico:

$$Fbs^3 = 0,005 \times 100 \times 6 \times Nc = mc 3,00 \times Nc;$$

- relativamente agli stabilimenti a modulo doppio:

$$Fbs^3 = 0,005 \times 100 \times 10 \times Nc = mc 5,00 \times Nc;$$





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Tab. B

**Formula per la determinazione del numero dei curandi contemporaneamente
presenti negli spazi di cura nei periodi di massima punta**

Per la determinazione dei curandi contemporaneamente presenti (P) negli spazi di cura nei periodi c.d. di massima punta, si assumono:

- a) il numero delle cure idropiniche erogate nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre come pari al 45% del complesso stagionale;
- b) come pari a 90 il numero dei giorni di cura dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Essendo T la media delle cure idropiniche erogate dallo stabilimento interessato nel corso del triennio precedente l'anno solare di applicazione del presente atto, si avrà:

$$P = T \times 45/100 : 90 = T \times 45/100 \times 90 = T/100 \times 2 = T / 200$$

Ottenuto così il numero complessivo delle presenze relative a ciascun giorno dei mesi di luglio, agosto e settembre, si assume che il numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura durante gli stessi giorni sia pari al 60% del totale; risulterà quindi:

$$P = T/200 \times 0,6$$

